

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 868 DEL 15/05/2025

### **O G G E T T O**

ATTO DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ULSS E IPAB DI VICENZA PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELL'HOSPICE DI VICENZA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN CONTRÀ S. PIETRO, N. 71/F A VICENZA.

Proponente: UOS GESTIONE PATRIMONIO E INTERVENTI ANTINCENDIO E ANTISISMICA

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 843/25

Il Responsabile dell'U.O.S. "Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica" riferisce:

Richiamata la deliberazione Azienda ULSS 8 Berica n. 1174 del 15 luglio 2022, con la quale questa Azienda approvava la stipula di una convenzione per l'utilizzo degli spazi collocati all'interno del "Reparto 3" della struttura sita in Contrà San Pietro, n. 71/F a Vicenza, di proprietà dell'IPAB di Vicenza, da destinare a "Hospice".

Considerata la scadenza della suddetta convenzione e confermata l'opportunità di proseguire con l'utilizzo dei suddetti locali, da adibire, con carattere di transitorietà, al ricovero e alla degenza di 12 ospiti che necessitano di cure Palliative (rif.to nota dell'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica del 19/06/2024 e nota pec prot. 68175 del 27/06/2024 dell'IPAB di Vicenza volta a definire i rispettivi oneri e competenze nell'ambito del rinnovo dell'atto di convenzione tra ULSS e IPAB di Vicenza per l'uso degli spazi di cui trattasi).

Ricordato che l'esigenza di trasferire l'Hospice di Vicenza al di fuori dell'area ospedaliera del San Bortolo è determinata dalla necessità di riorganizzare gli spazi ospedalieri in funzione degli interventi di adeguamento antincendio e antisismico, garantendo la compatibilità senza interferenze tra le attività di cantiere e quelle sanitarie.

Considerato che l'IPAB di Vicenza, mediante nota del 16/04/2025, ha confermato il rinnovo della concessione d'uso della sopraddetta porzione immobiliare, censita catastalmente al NCEU del Comune di Vicenza al Foglio 6, Mappale 145 (porz.), predisponendo, in accordo tra le Parti, apposito atto di convenzione avente durata di due anni, eventualmente prorogabili, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza della convenzione precedente (ossia dal 20/06/2024).

Precisato che l'Azienda ULSS manterrà, per tutto il periodo della concessione dei suddetti spazi, la totale gestione dell'"Hospice" con l'organizzazione delle attività sanitarie, socio sanitarie e alberghiere dei propri assistiti nonché l'onere delle manutenzioni ordinarie.

Atteso altresì che l'Azienda ULSS si impegnerà a corrispondere all'IPAB di Vicenza, per l'utilizzo degli spazi di cui trattasi, la cifra di novantamila/00 euro più iva su base annua - per un totale ivato di € 109.800,00 all'anno - comprensivo delle spese per le utenze sostenute dall'IPAB - e che in aggiunta corrisponderà il rimborso di una quota ivata forfettaria annua di € 20.000,00 per il servizio termico sostenuto dall'IPAB.

Evidenziato che le spese e i tributi inerenti e connessi alla registrazione dell'atto di convenzione saranno assunti e liquidati direttamente dalla Concessionaria come concordemente previsto nella convenzione e che successivamente verrà rimborsata all'ULSS la quota pari al 50% dell'imposta di registro dovuta dall'IPAB.

Visto lo schema di atto di convenzione conforme alle intese intervenute, allegato e parte integrante della presente deliberazione (Allegato 1), questa ULSS intende procedere all'approvazione ed alla sottoscrizione del medesimo con le modalità ed alle condizioni in esso previsto.

Preso atto che - ai sensi dell'art. 5 del Legge n. 241/1990 - è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento e che per tale ruolo viene individuato l'ing. Antonio Nardella, dirigente in servizio presso l'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Servizi Tecnici e Patrimoniali".

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di acquisire per il periodo di anni due, decorrenti dal 20/06/2024, l'uso della porzione immobiliare, di proprietà dell'IPAB di Vicenza, collocata all'interno del "Reparto 3" della struttura sita in Contrà San Pietro, n. 71/F a Vicenza, censita catastalmente al NCEU del Comune di Vicenza al Foglio 6, Mappale 145, (porz.), al fine di destinarla temporaneamente a "Hospice";
3. di sottoscrivere l'atto di regolamentazione della concessione d'uso della porzione immobiliare, di cui al punto 1), nei termini ed alle condizioni precisate nello schema di convenzione allegato e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);
4. di dare atto che la spesa prevista per l'utilizzo degli spazi in oggetto (comprensiva delle spese per le utenze sostenute dall'IPAB) per l'intero periodo di vigenza della convenzione, ammonta a € 219.600,00 iva inclusa e che tale spesa sarà sostenuta dalla Concessionaria e imputata al conto 5601000005 "Fitti passivi – area sanitaria" dei Bilanci 2024-2025-2026 per quanto di rispettiva competenza;
5. di prendere atto altresì che sarà a carico dell'ULSS, come costo accessorio a titolo di rimborso del servizio termico sostenuto dall'IPAB, l'ulteriore importo ivato complessivo per l'intera durata della convenzione di € 40.000,00, da imputare al medesimo conto 5601000005 "Fitti passivi – area sanitaria" dei Bilanci 2024-2025-2026 per quanto di rispettiva competenza;
6. di prendere atto che l'Azienda ULSS manterrà, per tutto il periodo della concessione dei suddetti spazi, la totale gestione dell'"Hospice" con l'organizzazione delle attività sanitarie, socio sanitarie e alberghiere dei propri assistiti nonché l'onere delle manutenzioni ordinarie;
7. di dare atto che le spese di bollo/registrazione dell'atto di convenzione, stimate in circa € 2.300,00 per l'intero periodo di vigenza dell'atto, saranno a carico dell'ULSS e imputate al conto 5803000020 "Imposte e tasse" con copertura nei Bilanci 2025 e 2026 per quanto di rispettiva competenza;
8. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Antonio Nardella, in servizio presso l'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica;

9. di demandare al Responsabile dell'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica tutti gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione del suddetto contratto di concessione d'uso;
10. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

REGIONE VENETO

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

VICENZA (VI) – Viale F. Rodolfi, 37 – C.F. e P.I. 02441500242

\*\*\*\*\*

**ATTO DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI  
ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA U.L.S.S. N. 8 BERICA E L'IPAB TRENTO  
DI VICENZA PER IL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DELL'HOSPICE DI  
VICENZA PRESSO L'IMMOBILE SITO IN CONTRA' S. PIETRO A VICENZA.**

**Tra**

L'IPAB di Vicenza con sede legale in Contrà San Pietro, n. 60 a Vicenza, codice fiscale e partita IVA: 03056680246, rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante, dott. Variati Achille (C.F. VRTCLL53A19L840C nato a Vicenza) munito dei necessari poteri e domiciliato per la carica presso la sede dell'IPAB (Parte concedente);

**e**

l'Azienda ULSS n.8 Berica con sede legale in Vicenza, Viale F. Rodolfi, n. 37, codice fiscale e partita IVA 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Simionato Patrizia (codice fiscale SMNPRZ65B60C111S), nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20/02/1965, domiciliata per la carica a Vicenza presso la sede della medesima ULSS, che agisce in esecuzione della deliberazione N. 131 del 31 gennaio 2024 (di seguito nominata "Parte concessionaria");

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

La convenzione ha per oggetto la concessione d'uso degli spazi, all'interno del "Reparto 3", della struttura sita in Contrà San Pietro, 71/F a Vicenza (censita al Catasto Fabbricati del Comune di Vicenza al Foglio 6, Mapp. 145, Cat. B, Classe 2, Rendita Cat. € 47.692,67) per adibirli ad Hospice con carattere di transitorietà per 12 ospiti ovvero al ricovero ed alla degenza di tutti gli ammalati che necessitano di Cure Palliative, più precisamente le relative aree/locali meglio delineate nella planimetria, che sottoscritta dalle Parti in segno di

accettazione, si allega al presente atto quale Allegato "A". Le prestazioni seguiranno le linee guida della Rete Locale Cure Palliative posta in capo alla U.O.C. Cure Palliative dell'ULSS n. 8 Berica, a cui compete anche il governo clinico dell'Unità di Offerta in oggetto.

#### **Art.2 - Finalità dell'Hospice**

La programmazione regionale definisce i centri residenziali di cure palliative (Hospice) come le strutture facenti parte della rete di assistenza ai pazienti terminali, per l'assistenza in ricovero temporaneo di pazienti affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è possibile o appropriata e, prioritariamente, per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che necessitano di assistenza palliativa e di supporto. L'Hospice è organizzato in modo da garantire il benessere psicologico e relazionale del malato e dei suoi familiari, il comfort ambientale, la sicurezza nell'utilizzo degli spazi e la tutela della privacy. L'organizzazione dell'Hospice, inoltre, favorisce la presenza e la partecipazione dei familiari dei malati, permettendo loro l'accesso senza limiti di orario.

La struttura individuata è facilmente raggiungibile e le camere di degenza sono singole con la possibilità di pernottamento per un familiare.

Il personale assistenziale dell'ULSS n. 8 Berica assicura l'erogazione delle cure palliative e terapia del dolore con programmi di cura e assistenza individuale per il malato e supporto per la sua famiglia nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
- b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine;
- c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale alla persona malata e alla sua famiglia.

#### **Art.3 - Obblighi dell'Azienda ULSS n. 8 Berica**

L'Azienda ULSS n. 8 Berica garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente atto, di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività. L'Azienda ULSS n. 8 Berica comunica tempestivamente all'IPAB ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente atto ai fini della modifica del medesimo, nonché

ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dalla stessa IPAB.

L'Azienda ULSS n. 8 Berica si obbliga:

- a conservare e a custodire i locali con cura e massima diligenza, a non destinarli ad altri usi che non siano quelli sopra previsti;
- assicurare il servizio alberghiero, comprensivo di giornata alimentare, servizio di lavanderia, pulizia dei locali e manutenzioni ordinarie.

L'Azienda ULSS n. 8 Berica manterrà la titolarità della funzione Hospice e la totale gestione ed organizzazione delle attività sanitarie, socio sanitarie e alberghiere dei propri assistiti. Al completamento del periodo di transitorietà il reparto riotterrà la sua destinazione d'uso ad oggi accreditata.

#### **Art.4 - Obblighi dell'IPAB**

L'IPAB garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente atto.

L'IPAB assicura che le aree e i locali specificatamente individuati nella planimetria (Allegato "A") sono provvisti di tutti i requisiti di legge strutturali, tecnologici e organizzativi di cui alla L.R. 22/2002 e s.m.i. per le attività accreditate (posti letto di media intensità) nell'area oggetto della convenzione. Sarà inoltre a carico dell'IPAB l'onere di trasmettere all'ULSS entro la data del 31/12/2025:

- lo stato degli adempimenti di prevenzione incendi - copia della "SCIA antincendio";
- l'estratto del documento di valutazione dei rischi relativo all'antincendio (DVR) e copia del Piano di Emergenza in vigore;
- la copia della documentazione attestante la manutenzione dei presidi antincendio (estintori, rilevatori/sensori, dispositivi per l'illuminazione di sicurezza, cartelli ecc.) comprendente copia del registro dei controlli periodici dei dispositivi antincendio relativi all'anno 2024 incluse le verifiche effettuate a seguito di eventuali interventi straordinari su guasto.

#### **Art.5 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha una durata di due anni decorrenti dalla data del 20/06/2024. La stessa potrà essere prorogata previo accordo scritto tra le Parti.

La concessionaria (ULSS) potrà esercitare la facoltà di recesso anticipato in qualsiasi momento con il solo obbligo di darne comunicazione alla parte concedente (IPAB), a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, almeno sei mesi prima dalla data prevista per l'esecutività del recesso, fermo comunque l'obbligo di corrispondere il canone per l'utilizzo degli spazi e il rimborso delle spese dovute per l'intero periodo di preavviso.

#### **Art.6 - Rapporti economici**

L'Azienda ULSS n. 8 Berica corrisponderà all'IPAB, per l'utilizzo degli spazi di cui al precedente art. 1, la cifra di novantamila/00 euro più IVA su base annua -per un totale ivato di € 109.800,00 all'anno- comprensivo delle spese utenze (energia elettrica, acqua e gas) sostenute dall'IPAB. L'imposta TARI risulta liquidata direttamente dall'ULSS per la porzione immobiliare concessa in uso. Sarà inoltre previsto il rimborso da parte dell'ULSS di una quota forfettaria annua (IVA compresa) di € 20.000,00 per il servizio termico sostenuto dall'IPAB.

#### **Art.7 -Trattamento dati personali**

I dati personali degli utenti del servizio oggetto della presente convenzione sono tutelati nel rispetto della disciplina di cui al D. Lgs. 196 del 30/06/2003. E' fatto assoluto divieto all'IPAB di diffondere e di comunicare i dati personali degli utenti ad altri soggetti pubblici o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

#### **Art. 8 – Risoluzione del contratto**

La violazione di anche uno solo dei patti contenuti nel presente atto, comporta la risoluzione del contratto medesimo.

#### **Art. 9 – Spese inerenti al contratto**

Le spese di bollo per il presente contratto gravano interamente sulla Concessionaria (ULSS). La registrazione avverrà a cura della Concessionaria, che ne informerà la Concedente. Quest'ultima dovrà rimborsare la quota d'imposta di registro a suo carico, pari al 50% dell'imposta dovuta.

#### **Art. 15 – Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”**

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, l'Azienda ULSS 8 Berica – Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679

del 27 aprile 2016, “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, informa di essere Titolare dei dati personali forniti e che procederà al relativo trattamento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale. I dati forniti verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e protetti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi con l’osservanza delle misure di sicurezza adottate dall’Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento UE 2016/679. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’ULSS informa che l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento (Direttore Generale) l’esercizio di tutti i diritti previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati). In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer – dell’Azienda ULSS 8 Berica è la Ditta LTA S.r.l. con sede legale in via della Conciliazione, n. 10, cap: 00193 ROMA – e-mail di contatto: rpd@aulss8.veneto.it.

**Art. 16 – Rinvio e normativa**

Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme di legge in materia, nonché gli usi locali.

**Art. 17 – Controversie**

Le clausole di cui al presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti. In caso di controversie che sorgessero tra le parti, il Foro competente è quello di Vicenza, lì

Il concedente IPAB di Vicenza

La parte concessionaria Azienda ULSS n. 8 Berica

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

